SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 4 giugno 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2019, n. **45**.

Regolamento concernente la rimodulazione dell'organico della carriera diplomatica, ai sensi dell'articolo 1, comma 335, della legge di bilancio 2019.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in particolare l'articolo 1, comma 335;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, e in particolare l'articolo 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 ottobre 2013, n. 232, recante la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero degli affari esteri, e in particolare la tabella 1;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, e in particolare l'articolo 1, comma 244;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e in particolare l'articolo 1, comma 286;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare l'articolo 4-*bis*;

Ritenuto, per ragioni di urgenza e celerità, di non avvalersi della facoltà, prevista dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, di sottoporre il presente regolamento al parere preventivo del Consiglio di Stato;

Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Articolo unico

1. La dotazione organica della carriera diplomatica è rideterminata nel numero complessivo di 1.149 unità, così ripartito:

a) ambasciatore: 24;

b) ministro plenipotenziario: 185;

c) consigliere di ambasciata: 244;

d) consigliere di legazione: 261;

e) segretario di legazione: 435.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la tabella 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 luglio 2013 cessa di produrre effetti, limitatamente alla carriera diplomatica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Reggio Calabria, 18 aprile 2019

Il Presidente del Consiglio dei ministri
CONTE

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
MOAVERO MILANESI

Il Ministro per la pubblica amministrazione
BONGIORNO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TRIA

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1071

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

– Il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 è il seguente:

«Art. 17. 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessitaà di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

– Il testo dell'articolo 1, comma 335 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è il seguente:

«335. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato con le procedure di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e' rimodulata, in base ai fabbisogni triennali programmati, la dotazione organica del personale della carriera diplomatica, tenendo conto anche dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, commi 3 e 6, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, e garantendo la neutralita' finanziaria della rimodulazione.».

– Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 22 del 25-1-1957 - Suppl. Ordinario n. 220.

– Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 18 febbraio 1967, S.O.

– Il testo dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è il seguente:

«Art. 3. Norme in materia di controllo della Corte dei conti

1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

c-*bis*;

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e);

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

f-*bis*) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

f-*ter*) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo , ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo commi dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.

1-*bis*. Per i controlli previsti dalle lettere f-*bis*) e f-*ter*) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimita'.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e' interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.

3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti
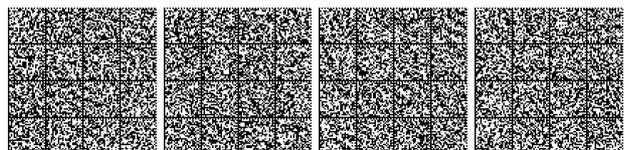
all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimita', ne da' avviso al Ministro.

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorita' previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorita' amministrative indipendenti o societa' a prevalente capitale pubblico.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi' inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi , entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione,le misure conseguenzialmente adottate.

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche' dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e succes- sive modificazioni.

10. La sezione del controllo è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati agli uffici di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di quindici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.

10-*bis*. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attività e le competenze dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti.

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.».

– Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n.106 del 9 maggio 2001 - Suppl. Ordinario n. 112.

– Il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 1° gennaio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, è il seguente:

«Art. 4. Disposizioni relative al Servizio europeo per l'azione esterna

1. Per fare fronte alle accresciute responsabilita' in materia di sicurezza internazionale derivanti dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, e al fine di adempiere tempestivamente agli obblighi gravanti per l'Italia, in quanto Stato membro dell'Unione europea, per l'istituzione di un Servizio europeo di azione esterna, che dovra' essere operativo a partire dall'aprile 2010, nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'articolo 189 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il Ministero degli affari esteri può mettere a disposizione delle istituzioni dell'Unione europea fino a cinquanta funzionari della carriera diplomatica, destinati a prestare servizio presso le predette istituzioni, le loro delegazioni ed uffici nei Paesi terzi o presso organizzazioni internazionali o regionali, nonché presso strutture di direzione e gestione di specifiche iniziative o operazioni nell'ambito della Politica estera e di sicurezza comune.

2. Il servizio prestato all'estero ai sensi del comma 1 è valutato ai fini dello sviluppo professionale degli interessati.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, nei cinque anni 2010-2014 e nel quadriennio 2016-2019 a bandire annualmente un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova, comprensivo delle assunzioni già consentite ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 1.700.000 per l'anno 2010, di euro 3.496.800 per l'anno 2011 e di euro 7.615.600 a decorrere dall'anno 2012.

4. A decorrere dal 1° luglio 2010, l'importo di 75 euro di cui all'articolo 1, comma 1315, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rideterminato in 90 euro, e a decorrere dal 1° luglio 2011, in 105 euro.

5. Le successive variazioni all'importo da corrispondersi per il trattamento delle domande per visti nazionali sono determinate con decreto interministeriale, avente natura non regolamentare, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede quanto a 1.700.000 euro per l'anno 2010 ed a 3.496.800 euro a decorrere dall'anno 2011 a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 4 e, quanto a 4.118.800 euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. È altresì autorizzata la spesa di euro 670.984 per l'anno 2016, di euro 4.638.414 per l'anno 2017, di euro 6.205.577 per l'anno 2018, di euro 6.488.245 per l'anno 2019 e di euro 8.147.805 a decorrere dall'anno 2020.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

– La tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 3 ottobre
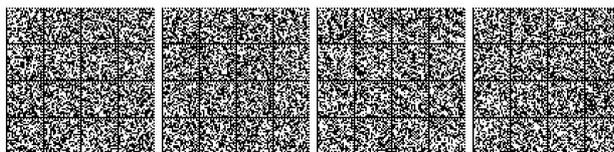
2013, n. 232, cessa di produrre effetti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

– Il testo dell'articolo 1, comma 244, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è il seguente:

"244. All'articolo 4 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «nei cinque anni 2010-2014» sono inserite le seguenti: «e nel triennio 2016-2018» e le parole da: «, comma 102» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114»;

b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È altresì autorizzata la spesa di euro 670.984 per l'anno 2016, di euro 4.638.414 per l'anno 2017 e di euro 6.205.577 a decorrere dall'anno 2018»".

– Il testo dell'articolo 1, comma 286, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è il seguente:

"286. All'articolo 4 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: « nel triennio 2016-2018 » sono sostituite dalle seguenti: « nel quadriennio 2016-2019 »;

b) al comma 6, le parole: « e di euro 6.205.577 a decorrere dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 6.205.577 per l'anno 2018, di euro 6.488.245 per l'anno 2019 e di euro 8.147.805 a decorrere dall'anno 2020»".

Il testo dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, è il seguente:

«Art. 4-*bis*. Procedure per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri

1. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.».

Nota all'art. unico:

Per i riferimenti alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 2013, si veda nelle note alle premesse.

19G00053

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Stilo e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Stilo (Reggio Calabria) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 5 giugno 2016;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento dell'ente locale per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2019;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Stilo (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Stilo (Reggio Calabria) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Maurizio Ianieri - viceprefetto;

dott. Roberto Micucci - viceprefetto aggiunto;

dott.ssa Rosanna Pennestri - funzionario economico-finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 9 maggio 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2019
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, Reg.ne Succ. n. 856
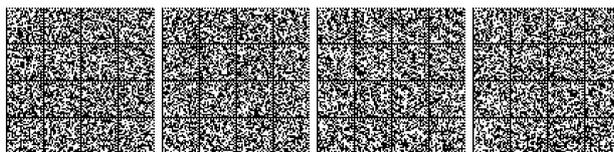
ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il Comune di Stilo (Reggio Calabria), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 5 giugno 2016, presenta forme d'ingerenza della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

A seguito di un attento monitoraggio svolto nei confronti dell'ente, il prefetto di Reggio Calabria, con decreto del 24 luglio 2018, successivamente prorogato, ha disposto l'accesso presso il comune *ex* art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli accertamenti di rito.

Al termine delle indagini, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulla scorta delle quali il prefetto, sentito nella seduta del 13 febbraio 2019, il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica - integrato con la partecipazione del procuratore generale della Repubblica presso la locale corte di appello, del procuratore della Repubblica presso il locale tribunale, titolare della direzione distrettuale antimafia, nonché del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri - ha trasmesso l'allegata relazione del 14 febbraio 2019, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento dissolutorio di cui al richiamato art. 143.

Gli accertamenti esperiti dall'organo ispettivo hanno fatto emergere un quadro fattuale ancorato a prassi amministrative decisamente illegittime che denunciano una obiettiva sovraesposizione dell'istituzione locale alle pregiudizievoli ingerenze delle locali consorterie mafiose.

Il Comune di Stilo - centro a vocazione turistica dell'alto Ionio reggino con una popolazione di circa 2700 abitanti - insiste in un'area caratterizzata dalla radicata presenza di due potenti famiglie `ndranghetiste, riconducibili al c.d. mandamento della locride, le quali operano in stretta sinergia anche in considerazione dei vincoli di parentela intercorrenti tra i rispettivi affiliati.

Recenti operazioni di polizia giudiziaria, sfociate nell'arresto di personaggi di primo piano della criminalità organizzata locale, hanno disvelato le dinamiche interne e la forte capacità di intimidazione delle famiglie in argomento, mettendone altresì in luce la penetrante ingerenza nel settore degli appalti pubblici.

In tale contesto, il prefetto stigmatizza la sostanziale continuità che ha contraddistinto l'amministrazione comunale negli ultimi anni, atteso che il primo cittadino è al terzo mandato consecutivo ed oltre la metà dei componenti l'attuale compagine di governo dell'ente ha fatto parte delle consiliature elette nel 2006 e nel 2011.

È stato inoltre preso in considerazione l'atto intimidatorio compiuto nei confronti del sindaco il quale, a giugno dello scorso anno, ha subito, a seguito di incendio, il danneggiamento di un immobile di sua proprietà. Analogo episodio intimidatorio si è verificato ai danni di un consigliere comunale la cui autovettura, a febbraio 2018, è stata colpita da diversi colpi di arma da fuoco.

Le verifiche espletate dalla commissione di indagine hanno altresì evidenziato le relazioni di parentela, di affinità e di frequentazione che legano diversi membri degli organi elettivi e dell'apparato burocratico del comune - alcuni dei quali con pregiudizi penali - a persone controindicate ovvero ad esponenti anche di spicco dei sodalizi territorialmente dominanti.

In proposito, è ampiamente riconosciuto che il reticolo di rapporti e collegamenti - tanto più rilevante in un ambito territoriale notoriamente compromesso dalla pervasività di associazioni malavitose - determina un quadro indiziario significativo da cui si può desumere un oggettivo pericolo di permeabilità ai condizionamenti della criminalità organizzata, a fronte del quale si rendono necessarie idonee misure di prevenzione.

Gli esiti dell'accesso hanno parimenti fatto emergere elementi fattuali e vicende che confermano il predetto quadro indiziario ed attestano uno sviamento dell'azione amministrativa dell'istituzione locale a vantaggio degli interessi di ambienti controindicati.

Più nel dettaglio, in ordine all'attività gestionale posta in essere dall'ente, dalla relazione della commissione di indagine risulta che nel settore dei contratti pubblici si è fatto ripetutamente ricorso al metodo dell'affidamento diretto, omettendo in tal modo di compiere le dovute indagini di mercato finalizzate a garantire il rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità.

Con specifico riferimento alle procedure di somma urgenza, sono state riscontrate gravi irregolarità ed anomalie quali la mancanza della prescritta perizia giustificativa e la tardiva adozione del certificato di regolare esecuzione dei lavori in violazione del termine previsto dall'art. 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Riferisce il prefetto che di tale *modus operandi* hanno beneficiato imprese controindicate tra le quali, segnatamente, una società che è risultata affidataria di lavori in regime di somma urgenza ad ottobre 2018, pur essendo stata destinataria - a febbraio dello stesso anno - di un provvedimento di diniego di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) emesso dalla prefettura di Reggio Calabria e confermato in sede giurisdizionale. L'organo ispettivo rimarca inoltre che la predetta società ha ottenuto l'affidamento in questione sebbene non risultasse iscritta nell'elenco comunale delle imprese abilitate ad effettuare forniture di beni, lavori e servizi a carattere d'urgenza e di somma urgenza.

In sede di accesso, è stato altresì accertato che i titolari di altre due ditte - assegnatarie di lavori di somma urgenza rispettivamente a gennaio e febbraio 2017 - annoverano vincoli familiari ovvero rapporti di frequentazione con esponenti di ambienti malavitosi.

Ulteriore vicenda sintomatica della permeabilità dell'ente a pregiudizievoli condizionamenti esterni è quella relativa ad un esercizio pubblico, il cui titolare - stretto parente di un elemento della `ndrangheta locale, al quale l'esercizio in questione è di fatto riconducibile - fin dal 2008 ha omesso di pagare il canone previsto per un'occupazione di suolo pubblico, autorizzata a decorrere da aprile 2007. Al riguardo, le indagini esperite hanno evidenziato che solo a marzo dello scorso anno - peraltro, a seguito di accertamenti svolti dalle forze dell'ordine - l'amministrazione comunale ha avviato il procedimento finalizzato allo sgombero dell'area abusivamente occupata ed al recupero dei canoni dovuti. In relazione a tale vicenda, assume inoltre rilevanza la circostanza che all'epoca dell'accesso il procedimento di sgombero non risultava ancora concluso né il comune aveva provveduto ad incamerare la polizza fideiussoria rilasciata dal titolare del citato esercizio pubblico nel 2013, a seguito dell'avvio di un pregresso, analogo procedimento.

Sempre nel settore delle autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico, è emerso che il comune ha parimenti omesso di provvedere al recupero dei canoni non pagati da altri titolari di esercizi pubblici - parenti o affini di esponenti della consiliatura eletta nel 2016 - tra i quali, segnatamente, un soggetto che annovera precedenti di polizia ed assidue frequentazioni con persone pregiudicate.

In tale contesto, è altrettanto significativa la vicenda concernente taluni immobili abusivi di proprietà di un noto capoclan e demoliti a dicembre 2012, rispetto ai quali non risulta ancora avviata la prescritta azione di rivalsa da parte dell'amministrazione comunale.

Per quanto riguarda poi i diffusi fenomeni di pascolo abusivo, il prefetto stigmatizza la sostanziale inerzia dell'ente che si è limitato ad adottare, a giugno 2014, un'ordinanza di divieto senza porre in essere alcuna efficace azione di contrasto, circostanza dalla quale hanno tratto vantaggio soggetti considerati vicini ad uno dei sodalizi territorialmente egemoni.

Criticità sono infine emerse nell'amministrazione di taluni immobili confiscati alla `ndrangheta locale ed assegnati al patrimonio indisponibile del comune, in ordine ai quali gli esiti dell'accesso hanno messo in luce sia la mancanza di un'adeguata vigilanza sia l'omessa utilizzazione per finalità istituzionali o di utilità sociale.

In proposito, risulta evidente come una siffatta gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, in un contesto ambientale seriamente compromesso dalla presenza di gruppi `ndranghetisti, assuma profili di maggiore gravità per il riflesso che può avere sulla collettività locale e sulla pubblica opinione.

Le circostanze, analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto, hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Stilo (Reggio Calabria) volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Stilo (Reggio Calabria), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 7 maggio 2019
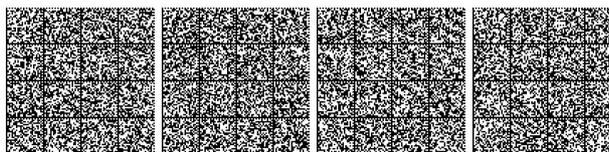
Il Ministro dell'interno: SALVINI

– ORGANO PERIFERICO DI SICUREZZA –

Prot. nr. 752/2019/Segr.Sic. 14 febbraio 2019

All' Onorevole Signor Ministro dell'Interno
Piazza del Viminale n. 1
R O M A

OGGETTO: Comune di **Stilo** – Commissione d'indagine ex art. 1 comma 3 della Legge 7 agosto 1992 n. 356.

Con decreto ministeriale n. 17102/128/69(45) – Uff. V – Affari Territoriali datato 17 luglio 2018, veniva concessa la delega per l'effettuazione dell'accesso presso l'Amministrazione comunale di Stilo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 7 agosto 1992, n. 356.

Con atto prefettizio n. 3484/2018/Segr.Sic. del 24 luglio 2018 veniva nominata la Commissione d'indagine alla quale è stato assegnato un termine di tre mesi per il perfezionamento degli accertamenti e delle attività, successivamente prorogato di ulteriori tre mesi con atto prefettizio n. 4623/2018/Segr.Sic. del 16 ottobre 2018.

La predetta Commissione ha concluso i propri lavori e depositato la relazione conclusiva presso questo Ufficio in data 1 febbraio 2019.

...OMISSIS...

La Commissione, al fine di dare un quadro introduttivo anche di carattere statistico, fornisce alcuni dati esplicativi del territorio, riferendo, fra l'altro, che il Comune di Stilo, che ha una superficie di circa 78 kmq ed una popolazione anagrafica di circa 2.604 abitanti, comprende le frazioni di Bordingiano, Caldarella, Ferdinandea e Mila. Esso è situato a 430 metri s.l.m., sul versante dell'alto Jonio della provincia di Reggio Calabria e dista circa 141 km dal Comune capoluogo e rappresenta un importante crocevia tra le provincie di Reggio Calabria, Vibo Valentia e Catanzaro.

...OMISSIS...

In relazione alla diffusione della criminalità organizzata sul territorio di Stilo, la Commissione rappresenta l'esistenza di "un'evidente conflittualità tra
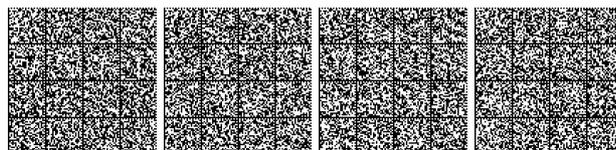
...*OMISSIS*... delinquenziali confederati rispettivamente, da una parte, attorno alle figure di ...*OMISSIS*...[1], ...*OMISSIS*...[2], ...*OMISSIS*...[3], ...*OMISSIS*...[4] e ...*OMISSIS*...[5] e...*OMISSIS*... a ...*OMISSIS*...[6], ...*OMISSIS*...[7] e ...*OMISSIS*...[8]. In tale contesto, è stata registrata una sequenza di omicidi, ritenuti essenziali per il riassetto criminale nell'area e per ribadire sia l'affermazione egemonica sul territorio che la diversa modalità di gestione degli affari criminali"[9].

Più dettagliatamente, nella relazione sono individuate le consorterie 'ndranghetiste, di seguito elencate, maggiormente influenti nel contesto di interesse:

- "**...OMISSIS...**", riconducibile a ...*OMISSIS*..., attiva nel centro di ...*OMISSIS*..., Stilo, ...*OMISSIS*... divenuta storica alleata della cosca "...*OMISSIS*..." (attiva nei centri di ...*OMISSIS*...), con preminente influenza nell'...*OMISSIS*...;
- "...*OMISSIS*...", riconducibile a ...*OMISSIS*..., attiva a Stilo ...*OMISSIS*..., legata da vincoli parentali ...*OMISSIS*..., dei quali sono storici alleati, con preminente influenza nei ...*OMISSIS*..."[10].

La Commissione fa riferimento, inoltre, alla riconducibilità del territorio di Stilo al c.d. Mandamento ionico o della locride, caratterizzato dalla pervicacia del fenomeno mafioso, come confermata, in ordine temporale, da diverse Operazioni di polizia giudiziaria, che denotano l'attualità operativa delle cosche operanti in detto territorio:

- "...*OMISSIS*..."[11], con la quale, ...*OMISSIS*..., personale ...*OMISSIS*... ha dato esecuzione ...*OMISSIS*... di custodia cautelare in carcere (...*OMISSIS*...), emesse dal G.I.P. del Tribunale di questo capoluogo, su richiesta della Direzione Distrettuale antimafia, nei confronti di elementi di spicco della 'ndrangheta nelle sue articolazioni locali presenti in ...*OMISSIS*... e nei comuni limitrofi e facenti capo alle famiglie "...*OMISSIS*...", "...*OMISSIS*..." e "...*OMISSIS*...", tutti indagati, a vario titolo, per ...*OMISSIS*....

---

[1] Nato a ...*OMISSIS*..., Capo Società della Locale di ...*OMISSIS*....
[2] Nato a ...*OMISSIS*..., Capo Società della Locale di ...*OMISSIS*....
[3] Nato a ...*OMISSIS*..., Capo Società della Locale di ...*OMISSIS*....
[4] Nato a ...*OMISSIS*..., Capo Società della Locale di ...*OMISSIS*....
[5] Nato a ...*OMISSIS*..., Capo Società della 'Ndrina di ...*OMISSIS*....
[6] Nato a ...*OMISSIS*..., Capo Società della Locale di ...*OMISSIS*....
[7] Nato a ...*OMISSIS*..., Capo Società della Locale di ...*OMISSIS*....
[8] Nato a ...*OMISSIS*..., Capo Società della Locale di ...*OMISSIS*... esponente di spicco dell'omonima struttura criminale
[9] Cfr. pag.8-9 della relazione della Commissione di indagine.
[10] Cfr. pag. 10 della relazione della Commissione di indagine.
[11] Rif. segnalazione ...*OMISSIS*....

L'operazione ha consentito anche di determinare ...*OMISSIS*..., nonché ...*OMISSIS*..., individuando i seguenti ruoli qualificati[12]:
...*OMISSIS*...;
...*OMISSIS*...;

- "...*OMISSIS*..."[13], con la quale, ...*OMISSIS*..., personale ...*OMISSIS*..., in esecuzione dell'ordinanza di applicazione di misura cautelare, emessa dal G. I.P. presso il locale Tribunale, ha ...*OMISSIS*... appartenenti alla 'ndrangheta nella sua articolazione territoriale denominata cosca "...*OMISSIS*...", attiva a ...*OMISSIS*... e comuni limitrofi, tutti indagati, a vario titolo, per ...*OMISSIS*.... L'indagine ha consentito di ...*OMISSIS*... della citata cosca "...*OMISSIS*..." - ...*OMISSIS*... - di fare emergere la violenza criminale del sodalizio ed il grado di assoggettamento e sottomissione in cui si trovava a vivere la popolazione del luogo, di accertare come la suddetta organizzazione criminale fosse particolarmente attiva ...*OMISSIS*.... L'operazione ha permesso di individuare i seguenti ruoli qualificati[14]:
- ...*OMISSIS*...;
- ...*OMISSIS*...[15].

<u>...*OMISSIS*...</u>

Il Consiglio comunale di Stilo è stato rinnovato in occasione delle consultazioni amministrative del 5 giugno 2016 che hanno visto ...*OMISSIS*...[16] Sindaco, con ...*OMISSIS*... voti di preferenza (...*OMISSIS*...% dei voti espressi), ...*OMISSIS*..., esponente della ...*OMISSIS*... "...*OMISSIS*...", con ...*OMISSIS*..., prevalsa sulla ...*OMISSIS*... "...*OMISSIS*..." (...*OMISSIS*... voti di preferenza pari al ...*OMISSIS*...% – ...*OMISSIS*...) capeggiata da ...*OMISSIS*..., ...*OMISSIS*....

Al riguardo, la Commissione ha evidenziato che una sostanziale continuità connota la conduzione dell'Ente: infatti *OMISSIS*... oltre la metà degli amministratori avevano rivestito cariche consiliari o assessorili all'interno delle compagini elette ...*OMISSIS*....

L'Organo ispettivo ha, altresì, sottolineato i rapporti di parentela (taluni anche in linea retta), che intercorrono tra esponenti di '*ndrine* operanti sul

---

[12] Tratto ...*OMISSIS*... del provvedimento applicativo di misura cautelare n. ...*OMISSIS*... RGNR DDA e ...*OMISSIS*... RGIP DDA, del GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria.
[13] Rif. segnalazione ...*OMISSIS*....
[14] Tratto dal provvedimento applicativo di misura cautelare nr. ...*OMISSIS*... RGNR DDA - ...*OMISSIS*... RGGIP DDA ...*OMISSIS*... ROCC, del GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria.
[15] Cfr. pag. 11/13 della relazione della Commissione di indagine.
[16] ...*OMISSIS*...
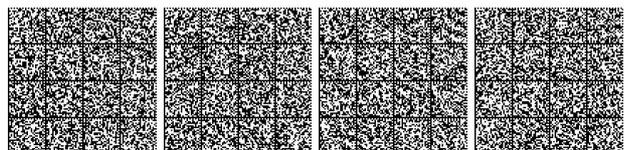
territorio, soggetti gravati da condanne e/o precedenti di polizia e ...*OMISSIS*.... In particolare, con riferimento ...*OMISSIS*..., viene segnalato che:

1. ...*OMISSIS*...: "in data ...*OMISSIS*..., nel corso di un controllo presso un esercizio pubblico effettuato da ...*OMISSIS*... veniva identificato allorquando si trovava a ...*OMISSIS*...[17], tra le quali talune riconducibili ad organizzazione di tipo criminale;

   (...)

   - ...*OMISSIS*...[18], il ...*OMISSIS*... nell'ambito della ...*OMISSIS*... "...*OMISSIS*..."[19], siccome ritenuto ...*OMISSIS*...[20], ...*OMISSIS*..., del reato ...*OMISSIS*...;
   - ...*OMISSIS*...[21] di 'ndranghetisti facenti parte del "...*OMISSIS*..." – "struttura deputata allo svolgimento delle azioni violente ...*OMISSIS*..."[22];
   - ...*OMISSIS*...[23], il ...*OMISSIS*..., nonostante facesse uso ...*OMISSIS*... di Stilo;
   - risulta essere ...*OMISSIS*...[24] controindicati, ...*OMISSIS*...;
2. ...*OMISSIS*..., è ...*OMISSIS*...;
3. ...*OMISSIS*...: ...*OMISSIS*...[25]; ...*OMISSIS*...[26], *esponente del crimine, partecipe* ...*OMISSIS*...[27];
4. ...*OMISSIS*...: ...*OMISSIS*... (...*OMISSIS*...); ...*OMISSIS*...;

---

[17] ...*OMISSIS*..., coinvolto in vicende giudiziarie per ...*OMISSIS*.... È ritenuto elemento di spicco della cosca della 'ndrangheta "...*OMISSIS*..."; ...*OMISSIS*..., coinvolto in vicende giudiziarie per ...*OMISSIS*...; ...*OMISSIS*..., coinvolto in vicende giudiziarie per ...*OMISSIS*...; ...*OMISSIS*..., coinvolto in vicende giudiziarie per ...*OMISSIS*...; ...*OMISSIS*..., coinvolto in vicende giudiziarie per ...*OMISSIS*....

[18] Nato a ...*OMISSIS*....

[19] Condotta ...*OMISSIS*..., in esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di quel Tribunale nell'ambito del procedimento penale n. ...*OMISSIS*... R.G.N.R.

[20] Nato a ...*OMISSIS*..., organico alla cosca della 'ndrangheta " ...*OMISSIS*..." attiva in ...*OMISSIS*.... Il ...*OMISSIS*..., risulta ...*OMISSIS*... - ...*OMISSIS*... - dalla ...*OMISSIS*... alla pena di ...*OMISSIS*... di reclusione per i fatti connessi ...*OMISSIS*....

[21] ...*OMISSIS*..., per come emerso dalle indagini effettuate nell'ambito dell'operazione c.d. "MINOTAURO", appartengono alla 'ndrangheta di ...*OMISSIS*..., rispettivamente:
a) ...*OMISSIS*..., con la carica di "crimine" che, ricoprendo la funzione dell'affiliato che ha la responsabilità delle azioni criminali del locale, partecipa nella "società maggiore" con una dote superiore a "padrino";
b) ...*OMISSIS*..., con la carica del "crimine" che partecipa nella "società maggiore" con la dote di "padrino".
A tale proposito, si segnala che agli atti risulta il dispositivo di sentenza di rito abbreviato n. ...*OMISSIS*... R.G.N.R. e n. ...*OMISSIS*... R.G. GIP/GUP/DIB, emesso il ...*OMISSIS*... dal G.I.P. - ...*OMISSIS*... - del Tribunale di ...*OMISSIS*..., ove gli stessi risultano essere stati condannati alla pena detentiva della reclusione ...*OMISSIS*..., per il reato di ...*OMISSIS*....

[22] Tratto dall'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere avente n. ...*OMISSIS*... R.G.N.R. – n. ...*OMISSIS*... R.G. G.I.P., emessa dal G.I.P. del Tribunale di ...*OMISSIS*...

[23] Nato a Stilo il ...*OMISSIS*....

[24] Di seguito indicati: ...*OMISSIS*..., ritenuto organico alla cosca della 'ndrangheta " ...*OMISSIS*..."; ...*OMISSIS*..., ritenuto organico alla cosca della 'ndrangheta " ...*OMISSIS*..."; ...*OMISSIS*..., coinvolto in vicende giudiziarie per ...*OMISSIS*...; ...*OMISSIS*..., coinvolto in vicende giudiziarie per ...*OMISSIS*...; ...*OMISSIS*..., coinvolto in vicende giudiziarie per ...*OMISSIS*...; ...*OMISSIS*..., coinvolto in vicende giudiziarie per ...*OMISSIS*...; ...*OMISSIS*..., coinvolto in vicende giudiziarie per ...*OMISSIS*...; ...*OMISSIS*..., coinvolto in vicende giudiziarie per ...*OMISSIS*...; ...*OMISSIS*..., segnalato per ...*OMISSIS*...; ...*OMISSIS*..., segnalato per ...*OMISSIS*...; ...*OMISSIS*..., segnalato per ...*OMISSIS*...; ...*OMISSIS*..., segnalato per ...*OMISSIS*...; ...*OMISSIS*..., segnalato per ...*OMISSIS*....

[25] Nato a Stilo ...*OMISSIS*....

[26] Nato a ...*OMISSIS*....

[27] Tratto dall'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere avente n. ...*OMISSIS*... R.G.N.R. – n. ...*OMISSIS*... R.G. G.I.P., emessa dal G.I.P. del Tribunale di ...*OMISSIS*..., nell'ambito dell'operazione di polizia c.d. "MINOTAURO".
...*OMISSIS*....
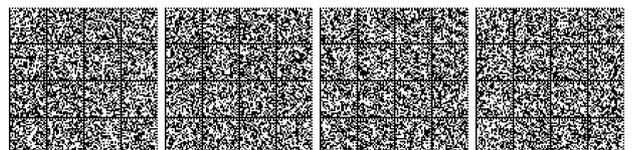
5. *...OMISSIS...*, che è *...OMISSIS...*[28] di *...OMISSIS...*[29], ritenuto elemento di spicco della locale criminalità organizzata;
6. *...OMISSIS...*, è *...OMISSIS...* di: *...OMISSIS...*[30]; *...OMISSIS...*[31], *...OMISSIS...*[32], già indicato; *...OMISSIS...*[33]"[34].

La Commissione riporta, altresì, che "nell'ambito del procedimento penale n. *...OMISSIS...* R.G.N.R. instaurato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di *...OMISSIS...*, il *...OMISSIS...*[35] rendeva ai Pubblici Ministeri, dichiarazioni riguardanti le affiliazioni, la struttura e gli interessi criminali dell'associazione di tipo mafioso denominata "*'ndrangheta*" facente capo alla cosca della famiglia " *...OMISSIS...*" di *...OMISSIS...*, operante in detto luogo, territori limitrofi e con ramificazioni organiche *...OMISSIS...*. Tra le circostanze di propria conoscenza, il *...OMISSIS...* riferiva di *...OMISSIS...* cosca ed alcuni *...OMISSIS...* "*...OMISSIS...*". In particolare riferiva di *...OMISSIS...*[36] ed *...OMISSIS...* di Stilo, presentatogli *...OMISSIS...*"[37].

Sulla base delle dichiarazioni rese *...OMISSIS...* e dagli accertamenti effettuati *...OMISSIS...*[38] *...OMISSIS...* è emerso che *...OMISSIS...*; gli altri *...OMISSIS...*[39], *...OMISSIS...*[40] e *...OMISSIS...*[41]"[42].

...OMISSIS...

Nella propria relazione conclusiva, la Commissione elenca *...OMISSIS...*, riportando anche *...OMISSIS...*, laddove esistenti.

Il medesimo Organo di indagine evidenzia, altresì, *...OMISSIS...*, sottolineando che:

- *...OMISSIS...*[43], *...OMISSIS...*, è *...OMISSIS...*[44] di: *...OMISSIS...*;

  Riguardo *...OMISSIS...*, la Commissione ritiene significativo riferire uno specifico episodio: " *...OMISSIS...*, mentre *...OMISSIS...*, ha *...OMISSIS...*. Nello

---

[28] *...OMISSIS...* nato a Stilo *...OMISSIS...*
[29] Nato a Stilo *...OMISSIS...*, gravato, agli atti d'ufficio, da vicende giudiziarie per *...OMISSIS...*
[30] Nato a Stilo *...OMISSIS...*
[31] Nato a *...OMISSIS...*
[32] Nato a *...OMISSIS...* ritenuto capo della "locale" di *...OMISSIS...*
[33] Nato a *...OMISSIS...*
[34] Cfr. pagg. 18/25 della relazione della Commissione di indagine.
[35] Nato a *...OMISSIS...*
[36] Nato a *...OMISSIS...* a capo dell'omonima cosca in virtù della *...OMISSIS...*
[37] Cfr. stralcio *...OMISSIS...* pag. 19 della Relazione della Commissione d'indagine.
[38] Nell'ambito del procedimento penale n. *...OMISSIS...* R.G.N.R. (delega indagini) inerente ai riscontri a tali dichiarazioni.
[39] Nato a Stilo *...OMISSIS...*
[40] Nato a *...OMISSIS...*, coinvolto in vicende giudiziarie per *...OMISSIS...*
[41] Nato a *...OMISSIS...*, pregiudicato per *...OMISSIS...*
[42] Cfr. pagg. 18/20 della relazione della Commissione d'indagine.
[43] Nato a Stilo *...OMISSIS...*
[44] Poiché *...OMISSIS...*
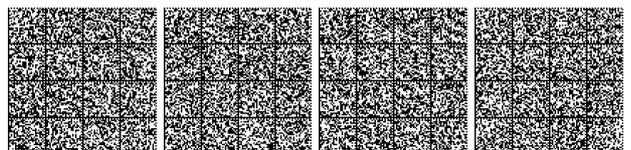
...OMISSIS..., *...OMISSIS...*: <<*...OMISSIS...*>> (*...OMISSIS...*); <<*...OMISSIS...*>> (*...OMISSIS...*), riferendosi chiaramente al fatto che *...OMISSIS...* si è sempre *...OMISSIS...* le Istituzioni. Il tenore *...OMISSIS...* era di carattere minatorio; il contenuto, tuttavia, dimostrava che *...OMISSIS...*, a prescindere *...OMISSIS...*. Dalle *...OMISSIS...*, per poi *...OMISSIS...*.

...OMISSIS... ha *...OMISSIS...*, ha *...OMISSIS...* in particolare <<*...OMISSIS...*>> (*...OMISSIS...*), poi <<*...OMISSIS...*>> (*...OMISSIS...*)[45].

- *...OMISSIS...*[46], *...OMISSIS...*. Il *...OMISSIS...* stessa;
- *...OMISSIS...*[47], *...OMISSIS...* cosca di 'ndrangheta. Infine *...OMISSIS...* alla cosca " *...OMISSIS...*"[48].

...OMISSIS...

La Commissione dedica particolare attenzione alla disamina delle *...OMISSIS...*, riportando dettagliatamente *...OMISSIS...*, di cui sono scandite le diverse fasi procedimentali, ed evidenziando, anche nelle conclusioni, di aver accertato *...OMISSIS...* di imprese, *...OMISSIS...* criminalità organizzata[49].

In proposito, il Collegio ha riscontrato che *...OMISSIS...* "sono stati effettuati senza rispettare le procedure di legge e in assenza dei presupposti previsti dal codice degli appalti, con particolare riferimento agli elementi di cui agli artt. 102 e 163 del dlgs 50/2016, oltre che a vantaggio di ditte segnalate dalle Forze dell'Ordine". In particolare la Commissione evidenzia che "la Ditta "*...OMISSIS...*" incaricata *...OMISSIS...*, con ordinazione n. *...OMISSIS...* (di lavori *...OMISSIS...*) è *...OMISSIS...*, confermato dal TAR Calabria con sentenza n. *...OMISSIS...* pubblicata *...OMISSIS...*" e, nonostante ciò, "ha *...OMISSIS...*, in dispregio delle procedure poste dalla legge a tutela della legalità, del rispetto della par condicio nei pubblici affidamenti e della trasparenza dell'operato pubblico.

Per la Ditta *...OMISSIS...*, affidataria *...OMISSIS...*, con ordinazione n. *...OMISSIS...*, si rileva che *...OMISSIS...*.

In relazione alla Ditta *...OMISSIS...* affidataria *...OMISSIS...*, con ordinazione n. *...OMISSIS...*, risulta *...OMISSIS...*"[50].

Osserva, infine, la Commissione, anche in base agli elementi emersi dalle relazioni di servizio redatte *...OMISSIS...*, che "il Comune di Stilo ed in parti-

[45] Cfr. pagg. 26-27 della relazione della Commissione di indagine.
[46] Nato a *...OMISSIS...*.
[47] *...OMISSIS...*, residente a Stilo, *...OMISSIS...*.
[48] Cfr. pag. 30 della Relazione della Commissione di indagine.
[49] Cfr. parag. 10.3 della Relazione della Commissione di indagine.
[50] Cfr. pag. 169 e 170 della Relazione della Commissione di indagine.
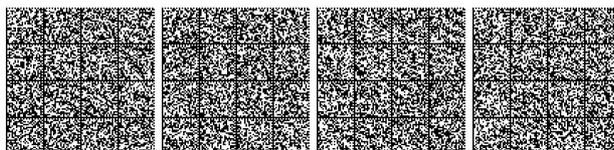
colare ...*OMISSIS*... dimostra soggezione nei confronti della criminalità locale, rappresentata da diverse imprese operanti sul territorio, come la ...*OMISSIS*..., la ...*OMISSIS*... e ...*OMISSIS*..."[51]; e che "emerge un evidente favoritismo nei confronti ...*OMISSIS*... che si caratterizza nel permettere a quest'ultime di inserire nei loro ...*OMISSIS*..."[52].

...*OMISSIS*...

Relativamente alle ...*OMISSIS*...[53], l'Organo ispettivo sottolinea "la mancata applicazione dei regolamenti e la mancata vigilanza rispetto alle irregolarità riscontrate che, possono essere viste come un chiaro segno di evidente colpevole omissione da parte degli organi comunali preposti al controllo o al rilascio ...*OMISSIS*..."[54].

La Commissione, in proposito, ritiene che tale comportamento può considerarsi confacente "ad una forma di ...*OMISSIS*... contigui a criminalità, riconducibile alla locale cosca di 'ndrangheta "...*OMISSIS*..., come ...*OMISSIS*..., attività di fatto gestita ...*OMISSIS*... cosca di 'ndrangheta". Al contempo, la Commissione ha colto, nella gestione delle procedure in esame, "un atteggiamento di favoritismo criticabile ed ingiustificato soprattutto perché si svolge nei confronti ...*OMISSIS*... del comune di Stilo, quindi ...*OMISSIS*..., nonché di ...*OMISSIS*..." [55].

A sostegno della propria analisi, il Collegio richiama l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 3978 del 2017, secondo la quale *"La condotta dei funzionari e dei dirigenti amministrativi viene presa in considerazione quale sintomo della consapevole omissione, da parte degli amministratori locali, del doveroso indirizzo e controllo che a loro compete, e che ove non esercitato lascia aperte ai sodalizi mafiosi locali nuove possibilità di operare e trarre profitti... la mancata attivazione di misure per il ripristino della legalità costituisce a parte la responsabilità dei funzionari- elemento costitutivo della responsabilità "istituzionale" degli organi politici dell'ente locale"*.

...*OMISSIS*...

---

[51] Cfr. pag. 72 della Relazione della Commissione di indagine.
[52] Cfr. pag. 73 della Relazione della Commissione di indagine.
[53] Cfr. parag. 12 della Relazione della Commissione di indagine.
[54] Cfr. pag. 171 della Relazione della Commissione di indagine.
[55] Cfr. pag. 171-172 della Relazione della Commissione di indagine.
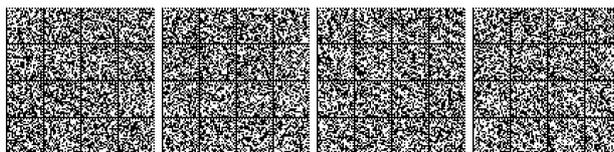
La Commissione dedica uno specifico paragrafo alla vicenda relativa alla ...*OMISSIS*... di Stilo, poiché ...*OMISSIS*..., disposta con ordinanza prot. n° ...*OMISSIS*... ed eseguita ...*OMISSIS*...[56].

Al riguardo, dalla lettura della relazione emerge che "l'Amministrazione a distanza ...*OMISSIS*..., non ha ancora provveduto ad intraprendere l'azione di rivalsa nei confronti dei proprietari appartenenti alla cosca di 'ndrangheta "...*OMISSIS*...", operante in quel territorio". E, prosegue il Collegio, "l'omesso avvio delle procedure per attuare l'azione di rivalsa per le spese sostenute ...*OMISSIS*..., delinea ancora una volta una situazione di immanente soggezione e condizionamento e la volontà attraverso un comportamento omissivo di non ledere gli interessi economici per "favorire" i ...*OMISSIS*... cosca di 'ndrangheta"[57] [58].

<u>...*OMISSIS*...</u>

La Commissione riferisce che il comune di Stilo risulta assegnatario di diversi beni confiscati alla criminalità organizzata[59] situati sul territorio comunale e specifica che "Per quanto concerne i beni confiscati alla famiglia "...*OMISSIS*...", si rilevano una serie di unità immobiliari (fabbricati e terreni) situati ...*OMISSIS*... nel Comune di Stilo, che erano già di proprietà ...*OMISSIS*... 'ndrina fortemente ...*OMISSIS*..., tanto da formare un unico aggregato criminale, e ...*OMISSIS*..." [60].

In proposito la Commissione evidenzia, altresì, l'assenza di una chiara e determinata attività d'indirizzo nella gestione dei beni confiscati da parte dell'Amministrazione in carica, in quanto "il Comune di Stilo avrebbe dovuto utilizzare i beni ...*OMISSIS*... per il compimento di attività dirette all'utilità sociale, ma dagli accertamenti effettuati, è emerso che l'Amministrazione non si è preoccupata oltremodo di assicurare tale adempimento." ...*OMISSIS*...[61].

---

[56] Cfr. parag. 14 della Relazione della Commissione di indagine.

[57] Cfr. pag. 108-109 della Relazione della Commissione d'Indagine, in cui si fa riferimento a ...*OMISSIS*..., ritenuto, ed accertato dalle diverse condanne ed indagini di P.G., Boss indiscusso dell'omonima cosca di 'ndrangheta operante in quel Comune e territori limitrofi. ...*OMISSIS*... nell'ambito dell'operazione denominata "CONFINE 2", come da provvedimento nr. ...*OMISSIS*... rgnr DDA, nr. ...*OMISSIS*... rg Gip DDA e nr. ...*OMISSIS*... r occ datato ...*OMISSIS*..., con il quale il Tribunale di Reggio Calabria sez. g.i.p./g.u.p. emetteva un'ordinanza di applicazione di misure cautelari, nei confronti di ...*OMISSIS*..., e contestuale decreto di sequestro preventivo di beni, poiché resesi responsabili del reato di ...*OMISSIS*.... In particolare ...*OMISSIS*....

[58] Cfr. pag. 173-174 della Relazione della Commissione di indagine.

[59] Si tratta ...*OMISSIS*... siti in Stilo ...*OMISSIS*..., confiscati il ...*OMISSIS*... con Procedura nr. ...*OMISSIS*... RGMP del Tribunale di Reggio Calabria;
- ...*OMISSIS*... site in Stilo, ...*OMISSIS*..., confiscate il ...*OMISSIS*... con Procedura nr. ...*OMISSIS*... RGMP del Tribunale di Reggio Calabria. I predetti beni sono stati consegnati dall'Agenzia del Demanio al Comune di Stilo rispettivamente in data ...*OMISSIS*... e ...*OMISSIS*.... Cfr. pag. 92 della Relazione della Commissione di indagine.

[60] Cfr. pag. 91 della Relazione della Commissione di indagine.

[61] Cfr. pag. 172-173 della Relazione della Commissione d'indagine.
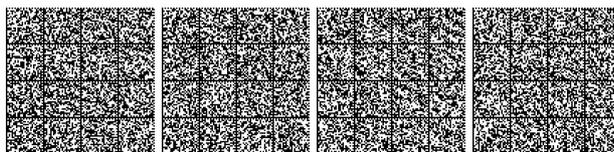
A questo riguardo la Commissione richiama l'evidente discrasia di "quanto espresso, rispetto alla situazione, nella ...*OMISSIS*..., ove vi fosse stato un effettivo controllo da parte dell'Amministrazione, si sarebbero dovute intraprendere tutte le azioni rivolte a contrastare l'illegittima intrusione di terzi sui fondi confiscati ed assegnati al Comune che risultano ben coltivati e curati"[62].

...*OMISSIS*...

La relazione contiene anche brevi cenni ...*OMISSIS*.... Al riguardo, l'Organo di indagine, con l'ausilio ...*OMISSIS*..., ha rilevato il mancato rispetto dell'Ordinanza comunale di ...*OMISSIS*...

In base a quanto comunicato ...*OMISSIS*..., riferisce la Commissione che "il provvedimento è stato disatteso sistematicamente, viste le numerose denunce presentate dai vari cittadini contro ignoti"[63] e si collega all'omesso controllo del territorio ...*OMISSIS*..., atteso che "risulta che a ...*OMISSIS*... alla cosca "...*OMISSIS*...", attiva nei comuni ricadenti del territorio della "...*OMISSIS*..."[64].

Altrettanto carente risulta, ad avviso dei Commissari, l'azione amministrativa dell'Ente, in termini di mancata repressione ...*OMISSIS*..., anche alla luce di segnalazioni in tal senso da parte di ...*OMISSIS*.... In merito, rappresenta la Commissione che "...*OMISSIS*... di Stilo ha trasmesso alla ...*OMISSIS*..., con nota nr. ...*OMISSIS*... la lettera del ...*OMISSIS*..., del ...*OMISSIS*..., avente ad oggetto "Comunicazione dei rapporti redatti dalla polizia giudiziaria". I prefati facevano riferimento al fatto che, ...*OMISSIS*..., con protocollo nr. ...*OMISSIS*... del Comune di Stilo, veniva registrata ...*OMISSIS*..., con la quale il ...*OMISSIS*..., nella persona del ...*OMISSIS*..., attestava che per ...*OMISSIS*... non era stato rilevato alcun ...*OMISSIS*..."[65].

Diversamente, segnala il Collegio ispettivo, "...*OMISSIS*... riferivano, tuttavia, che ...*OMISSIS*..., al protocollo nr. ...*OMISSIS*... del Comune di Stilo, veniva assunta una comunicazione ...*OMISSIS*..., con la quale venivano segnalati dei ...*OMISSIS*... in quel territorio, eventualmente posti in essere ...*OMISSIS*..."[66].

In proposito la Commissione afferma che "quanto segnalato ...*OMISSIS*... nell'esposto si è rilevato fondato" ...*OMISSIS*.... Prosegue l'Organo ispettivo "nonostante fossero stati messi al corrente di ...*OMISSIS*... comunale, ...*OMIS-*

[62] Cfr. pagg. 173 della Relazione della Commissione di indagine.
[63] Cfr. pag. 177 della Relazione della Commissione di indagine.
[64] Cfr. pag. 143 parag. 17 della Relazione della Commissione di indagine.
[65] Cfr. pag. 76 della Relazione della Commissione di indagine.
[66] Cfr. pag. 77 della Relazione della Commissione di indagine.
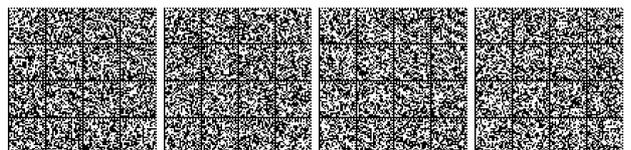
SIS..., in qualità di ...*OMISSIS*..., non si sono attivati a verificare l'effettiva esistenza delle irregolarità segnalate. (...) ...*OMISSIS*...[67].

<u>...*OMISSIS*...</u>

La Commissione, nel proprio elaborato, evidenzia serie criticità relative all'operato ...*OMISSIS*..., responsabile di non provvedere ad un corretto esercizio dei compiti istituzionali di competenza, con particolare riferimento all'attività di ...*OMISSIS*...[68]. Il citato collegio rappresenta che "il Comune di Stilo ...*OMISSIS*..., a seguito della delibera del Consiglio comunale che ha sancito formalmente la ...*OMISSIS*..., è sprovvisto di ...*OMISSIS*.... I compiti del servizio sono stati assegnati ...*OMISSIS*... e ...*OMISSIS*... del Settore è ...*OMISSIS*..."[69].

Sulla questione, la Commissione riferisce che i ...*OMISSIS*... hanno ...*OMISSIS*... illegittimità nel conferimento ...*OMISSIS*... delle ...*OMISSIS*... ex art. 109 c.2 e 107 del TUEL, comma 2, ...*OMISSIS*.... Al riguardo, il Collegio conclude che "...*OMISSIS*..."[70].

<u>...*OMISSIS*...</u>

Il Collegio ispettivo ha evidenziato vistose anomalie riscontrate nell'affidamento ...*OMISSIS*... (di seguito ...*OMISSIS*...)[71].

Nelle conclusioni della relazione, vengono riportati i passaggi principali della vicenda: "Il ...*OMISSIS*... di Stilo, con ...*OMISSIS*..., predisposta secondo la procedura d'urgenza prevista dall'art. 54 del Dlgs 267/00, ha ...*OMISSIS*..., di ...*OMISSIS*..." In tal modo, sottolinea il Collegio ispettivo, ...*OMISSIS*... "ha dato la possibilità ...*OMISSIS*..."[72].

La Commissione specifica, altresì, ...*OMISSIS*..., che "...*OMISSIS*..."[73].

Prosegue la Commissione "...*OMISSIS*..."[74].

---

[67] Cfr. pagg. 79-80 della Relazione della Commissione d'indagine.
[68] Cfr. parag. 15.2 , pag. 174 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[69] Cfr. pag. 174 della relazione della Commissione di indagine.
[70] Cfr. pag. 175 della relazione della Commissione di indagine.
[71] Cfr. parag. 16 della relazione della Commissione di indagine.
[72] Cfr. pag. 176 della Relazione della Commissione d'indagine.
[73] Veniva ...*OMISSIS*... in esecuzione a O.C.C. n. ...*OMISSIS*... R.G.N.R. - D.D.A. e n. ...*OMISSIS*... R.G.I.P. emessa in data ...*OMISSIS*... dalla DDA di Reggio Calabria, per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. (<u>associazione di tipo mafioso</u>), nell'ambito dell'operazione convenzionalmente denominata "STILARO", in cui venivano tratte in arresto oltre 50 persone appartenenti al sodalizio mafioso dei ...*OMISSIS*... fa senz'altro parte. L'esito del processo ha visto assolti oltre la metà degli imputati e ...*OMISSIS*..., acclarati capi cosca, colpiti da diverse condanne per associazione mafiosa (cfr. pag. 134 della Relazione della Commissione di indagine).
[74] Cfr. pag. 176-177 della relazione della Commissione di indagine.
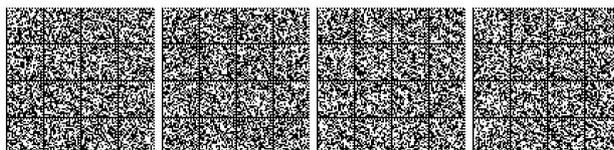
Tale autorizzazione, secondo i riscontri normativi eseguiti dall'Organo di indagine, ...*OMISSIS*..., secondo cui, come riportato nella relazione, "per svolgere le loro funzioni, ...*OMISSIS*..."[75].

Riferisce ancora la Commissione "...*OMISSIS*...", ...*OMISSIS*...". Osserva il Collegio che ...*OMISSIS*... "per cui il Comune non poteva autorizzare ad operare ...*OMISSIS*..."[76] [77].

Pertanto, ad avviso della Commissione, "il parere favorevole concernente la regolarità tecnica ...*OMISSIS*..., propedeutico alla sottoscrizione della convenzione tra il Comune di Stilo e ...*OMISSIS*..." Peraltro, sostiene l'Organo di Indagine, "...*OMISSIS*..."[78].

La Commissione conclude, pertanto, che "La mancanza di adeguati controlli per la verifica dei titoli necessari allo svolgimento di tale servizio sembra riconducibile ad una forma di riverenza dell'Amministrazione nei confronti di ...*OMISSIS*..."[79].

<u>...*OMISSIS*...</u>

La Commissione ha analizzato la gestione ...*OMISSIS*..., ponendo in evidenza le posizioni ...*OMISSIS*... esaminate". ...*OMISSIS*... sono risultati avere precedenti di polizia per reati particolarmente gravi[80].

Anche l'analisi condotta ...*OMISSIS*... (...*OMISSIS*...), ha consentito di far emergere ...*OMISSIS*..., direttamente o indirettamente riconducibili agli stessi.

Conclude la Commissione che "la presenza ...*OMISSIS*..., non è un segnale positivo sia per l'immagine sia per il buon esempio che gli Amministratori ed i dipendenti dovrebbero dare ai cittadini per il rispetto del ruolo espletato e per l'osservanza delle norme a garanzia dell'interesse della collettività"[81].

* * * * * * * *

Per la Commissione d'indagine "al fine di interrompere il solco della continuità politico-amministrativa che da diversi anni connota la Amministrazione comunale, pur consapevole della possibilità indicata dall'art. 7 bis del Decreto Legge n.113/2018 convertito, con modificazioni, nella legge n. 132/2018, esprime

---

[75] Cfr. pag. 127 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[76] Cfr. pag. 128 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[77] La Commissione aggiunge che "...*OMISSIS*...", pagg. 128-129 della Relazione della Commissione di indagine.
[78] Cfr. pag. 129 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[79] Cfr. pag. 139 della Relazione della Commissione di indagine.
[80] Cfr. parag. 19.3 della Relazione della Commissione di indag....
[81] Cfr. pag. 160 della Relazione della Commissione d'indagine.
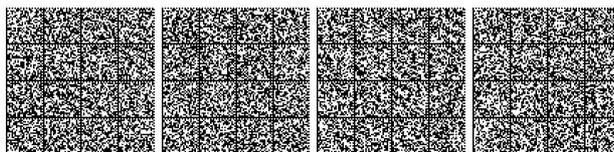
l'avviso che nei confronti del Comune di Stilo ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'art. 143 del Testo Unico Enti Locali"[82].

* * * * * * * *

...*OMISSIS*...

Dalla disamina della relazione della Commissione d'Indagine si desume il controllo della criminalità organizzata sul territorio di riferimento.

Gli accertamenti e le indagini effettuate hanno pertanto rilevato una compromissione del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione di Stilo, in un contesto territoriale caratterizzato dalla presenza della criminalità organizzata.

L'esame dell'integrale situazione del Comune di Stilo è stato, peraltro, effettuato in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi presso questa Prefettura in data 13 febbraio 2019, con la partecipazione del Procuratore Generale della Repubblica presso la locale Corte di Appello, del Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale, titolare della Direzione Distrettuale Antimafia, nonché del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri. In tale sede il Consesso ha concordato con le valutazioni dello scrivente sopraesposte ai fini dell'applicazione dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, lo scrivente ritiene, per le sopraesposte ragioni, che sussistono i presupposti al fine di un eventuale provvedimento di scioglimento presso il Comune di Stilo, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs n. 267/2000, come modificato dall'art. 2 – comma 30 – della legge 15 luglio 2009 n. 94.

Il Prefetto
(di Bari)

[82] Cfr. pag. 180 della Relazione della Commissione d'indagine.

19A03514

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2019.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Platì.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 2018, registrato alla Corte dei conti in data 3 maggio 2018, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è provveduto ad affidare la gestione del Comune di Platì (Reggio Calabria) per la durata di diciotto mesi, ad una commissione straordinaria composta dal viceprefetto dottor Castrese De Rosa, dal viceprefetto aggiunto dottor Antonio Gullì e dal funzionario economico finanziario dottor Emilio Consolo;

Considerato che il dottor Castrese De Rosa è stato destinato ad altro incarico e che, pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione in seno alla predetta commissione straordinaria;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2019;

Decreta:

Il dottor Umberto Pio Antonio Campini - viceprefetto - è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Platì (Reggio Calabria) in sostituzione del dottor Castrese De Rosa.

Dato a Roma, addì 9 maggio 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2019
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, Reg.ne Succ. n. 857

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2018, registrato alla Corte dei conti in data 3 maggio 2018, la gestione del Comune di Platì (Reggio Calabria) è stata affidata, per la durata di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria composta dal viceprefetto dottor Castrese De Rosa, dal viceprefetto aggiunto dottor Antonio Gullì e dal funzionario economico finanziario Emiliano Consolo.

Considerato che il dottor Castrese De Rosa è stato destinato ad altro incarico, si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo componente della suddetta commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del dottor Umberto Pio Antonio Campini quale componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Platì (Reggio Calabria), in sostituzione del dottor Castrese De Rosa.

Roma, 7 maggio 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A03515

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 16 maggio 2019.

Designazione di una zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistente nel territorio della Regione Lazio.

IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* e degli Uffici di diretta collaborazione»;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, recante «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 14 dicembre 2018, che adotta l'undicesimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (2019/22/UE);

Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con lettera prot. 27028 del 14 dicembre 2017 alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell' 8 marzo 2013;

Vista la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del Lazio del 6 dicembre 2017, n. 813, con la quale sono stati adottati gli obiettivi e le misure di conservazione del SIC IT6030033 Travertini acque albule (Bagni di Tivoli) nonché la modifica della sua delimitazione;

Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le zone speciali di conservazione;

Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con il sopra citato atto, dette misure potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;

Considerato che la Regione Lazio, entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto, comunicherà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione della ZSC designata;

Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli *habitat* di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quale «Zona speciale di conservazione» del sito di importanza comunitaria IT6030033 Travertini acque albule (Bagni di Tivoli) della regione biogeografica mediterranea insistente nel territorio della Regione Lazio;

Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Lazio con nota del 4 aprile 2019 prot. n. 266656,

Decreta:

Art. 1.

Designazione delle zone speciali di conservazione

1. È designato quale Zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea il sito IT6030033 Travertini acque albule (Bagni di Tivoli) (sito B, ettari 430), insistente nel territorio della Regione Lazio, già proposto alla Commissione europea quali Sito di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:

2. La cartografia e i tipi di *habitat* naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali la ZSC di cui al comma 1 è designata, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario *standard* dalla stessa predisposto, relativamente all'omonimo SIC con lettera prot. 27028 del 14 dicembre 2017 e inclusi nella decisione di esecuzione della Commissione europea 2019/22/UE. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito *internet* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare www.minambiente.it, nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.

Art. 2.

Obiettivi e misure di conservazione

1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di *habitat* naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 presenti nei siti, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli *habitat* naturali e degli *habitat* di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative alla ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli approvati con deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 813 del 6 dicembre 2017, già operativi.

2. Lo stralcio della deliberazione di cui al comma 1 relativo agli obiettivi e alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito *internet* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

3. Le misure di conservazione di cui al comma 1 possono essere integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali.

4. Le integrazioni di cui al comma 3, così come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di
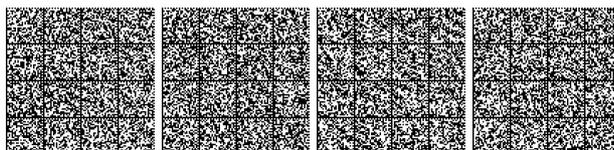
monitoraggio, sono approvate dalla Regione Lazio. Gli aggiornamenti sono comunicati entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.

5. Alla ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 3.

Soggetto gestore

1. La Regione Lazio, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione della ZSC.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2019

Il Ministro: COSTA

19A03516

DECRETO 21 maggio 2019.

Designazione di centotré zone speciali di conservazione insistenti nel territorio della regione biogeografica mediterranea della Regione Campania.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio» e successive modificazioni;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'organismo indipendente di valutazione della performance e degli uffici di diretta collaborazione»;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, recante «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 14 dicembre 2018, che adotta il dodicesimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (2019/22/UE);

Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una strategia europea per la biodiversità verso il 2020»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;

Vista la strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della convenzione sulla diversità biologica adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Mi-

nistro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree naturali protette» e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della giunta regionale della Campania n. 795 del 19 dicembre 2017, con la quale sono stati approvati gli obiettivi e le misure di conservazione relativi ai siti di interesse comunitario ricadenti nella regione biogeografica mediterranea della Regione Campania;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2010 di approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta Punta Campanella;

Vista la determinazione del Consorzio di gestione dell'area marina protetta Punta Campanella del 16 aprile 2018 n. 31, di approvazione degli obiettivi e delle misure di conservazione redatti dalla Regione Campania per i siti ricadenti, anche parzialmente, all'interno dell'Area marina protetta: IT8030006 Costiera amalfitana tra Nerano e Positano, IT8030011 Fondali marini di Punta Campanella e Capri, IT8030027 Scoglio del Vervece e IT8050018 Isolotti Li Galli;

Vista la delibera del Presidente dell'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni del 9 novembre 2017 n. 12, di approvazione degli obiettivi e delle misure di conservazione dei SIC ricadenti, anche parzialmente, all'interno del territorio del parco e delle aree marine protette di Santa Maria di Castellabate e della Costa degli infreschi e della Masseta, di cui l'ente parco è gestore;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente parco nazionale del Vesuvio del 27 ottobre 2017 n. 33, di approvazione degli obiettivi e delle misure di conservazione dei SIC IT8030036 Vesuvio e IT8030021 Monte Somma ricadenti nel territorio del parco;

Vista la nota del 26 luglio 2018 n. 5527, con la quale il raggruppamento carabinieri biodiversità - reparto biodiversità di Caserta, in qualità di ente gestore delle riserve naturali dello Stato, adotta gli obiettivi e le misure di conservazione di cui alla deliberazione della giunta regionale della Campania n. 795 del 19 dicembre 2017 per i SIC, o loro porzioni ricadenti nel territorio delle riserve naturali dello Stato Castelvolturno, Valle delle Ferriere, Tirone Alto Vesuvio;

Vista la nota del Comitato di gestione permanente della riserva naturale statale di Vivara dell'8 novembre 2017, prot. n. 791, con cui si dà atto dell'approvazione degli obiettivi e delle misure di conservazione approvati dalla Regione Campania per il sito IT8030012 Isola di Vivara;

Vista la nota del 30 ottobre 2017 del WWF Italia, in qualità di ente gestore della riserva naturale statale degli Astroni, con cui si impegna a recepire gli obiettivi e le misure di conservazione predisposte dalla Regione Campania per il sito IT8030007 Cratere di Astroni;

Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le Zone speciali di conservazione;

Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con i sopra citati atti, dette misure potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;

Considerato che la Regione Campania, entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto, comunicherà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna delle ZSC designate;

Considerata la necessità di assicurare l'allineamento fra le misure di conservazione e la banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della Regione e degli enti gestori delle aree naturali protette di rilievo nazionale, per le parti delle ZSC ricadenti all'interno del territorio di competenza, entro sei mesi dalla data del presente decreto;

Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» di centotré siti di importanza comunitaria della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Campania;

Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Campania con deliberazione della giunta regionale n. 157 del 17 aprile 2019;
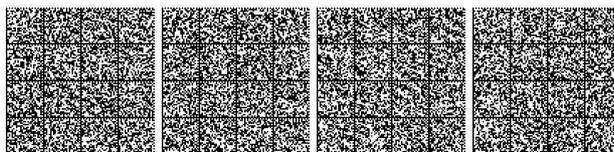
Decreta:

Art. 1.

Designazione delle ZSC

1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea i centotré siti insistenti nel territorio della Regione Campania, già proposti alla Commissione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, come da Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui al comma 1 sono designate, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC inclusi nella decisione di esecuzione della Commissione europea 2019/17/UE. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare www.minambiente.it nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.

Art. 2.

Obiettivi e misure di conservazione

1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 presenti nei siti, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli riportati nella tabella di cui all'Allegato 1, già operativi.

2. Lo stralcio degli atti di cui al comma 1 relativo agli obiettivi e alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

3. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1 e le eventuali successive modifiche ed integrazioni, per le ZSC, o loro porzioni, ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo regionale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se più restrittive, prevalgono sugli stessi. Per le ZSC e per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale, gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1, integrano le misure di salvaguardia e gli strumenti di pianificazione e regolamentazione esistenti, nelle more del loro aggiornamento.

4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 possono essere integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la regione provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la banca dati Natura 2000. Per le parti delle ZSC ricadenti all'interno del territorio delle aree naturali protette di rilievo nazionale, tale allineamento è assicurato in accordo con gli enti gestori.

5. Le integrazioni di cui al comma 4, così come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Campania. Per le parti di ZSC ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale le integrazioni e le modifiche sono approvate dai rispettivi enti gestori. Gli aggiornamenti sono comunicati entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.

6. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 3.

Soggetto gestore

1. La Regione Campania, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC.

2. Per le ZSC, o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree protette di rilievo nazionale, la gestione rimane affidata agli enti gestori di queste ultime.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2019

Il Ministro: COSTA
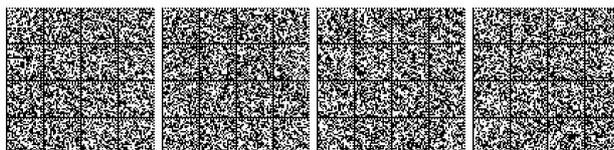
ALLEGATO 1
(articolo 1, comma 1)

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)	Atti di approvazione degli obiettivi e delle misure di conservazione
B	IT8010004	Bosco di S. Silvestro	81	DGR 795 del 19/12/2017
B	IT8010005	Catena di Monte Cesima	3427	
B	IT8010006	Catena di Monte Maggiore	5184	
B	IT8010010	Lago di Carinola	20	
B	IT8010013	Matese Casertano	22216	
B	IT8010015	Monte Massico	3846	
B	IT8010016	Monte Tifata	1420	
B	IT8010017	Monti di Mignano Montelungo	2487	
B	IT8010019	Pineta della Foce del Garigliano	185	
B	IT8010020	Pineta di Castelvolturno	90	
B	IT8010021	Pineta di Patria	313	
B	IT8010022	Vulcano di Roccamonfina	3816	
B	IT8010027	Fiumi Volturno e Calore Beneventano	4924	
B	IT8010028	Foce Volturno - Variconi	303	
B	IT8010029	Fiume Garigliano	481	
B	IT8020001	Alta Valle del Fiume Tammaro	360	
B	IT8020004	Bosco di Castelfranco in Miscano	893	
C	IT8020006	Bosco di Castelvetere in Val Fortore	1468	
B	IT8020007	Camposauro	5508	
B	IT8020008	Massiccio del Taburno	5321	
B	IT8020014	Bosco di Castelpagano e Torrente Tammarecchia	3061	
C	IT8020016	Sorgenti e alta Valle del Fiume Fortore	2512	
B	IT8030001	Aree umide del Cratere di Agnano	44	
B	IT8030002	Capo Miseno	50	
B	IT8030003	Collina dei Camaldoli	261	
B	IT8030005	Corpo centrale dell'Isola di Ischia	1310	
B	IT8030006	Costiera amalfitana tra Nerano e Positano	980	DGR 795 del 19/12/2017 DM 30/07/2010
C	IT8030007	Cratere di Astroni	253	DGR 795 del 19/12/2017
B	IT8030008	Dorsale dei Monti Lattari	14564	
B	IT8030009	Foce di Licola	147	
C	IT8030011	Fondali marini di Punta Campanella e Capri	8491	DGR 795 del 19/12/2017 DM 30/07/2010
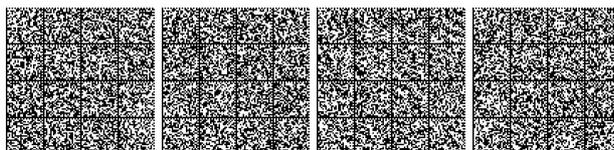
Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)	Atti di approvazione degli obiettivi e delle misure di conservazione
C	IT8030012	Isola Vivara	36	DGR 795 del 19/12/2017
B	IT8030013	Isolotto di S. Martino e dintorni	14	
C	IT8030014	Lago d'Averno	125	
B	IT8030015	Lago del Fusaro	192	
B	IT8030016	Lago di Lucrino	10	
B	IT8030017	Lago di Miseno	79	
B	IT8030018	Lago di Patria	507	
B	IT8030019	Monte Barbaro e Cratere di Campiglione	358	
B	IT8030020	Monte Nuovo	30	
B	IT8030021	Monte Somma	3076	DGR 795 del 19/12/2017 DCD 33 del 27/10/2017
B	IT8030022	Pinete dell'Isola di Ischia	66	DGR 795 del 19/12/2017
B	IT8030023	Porto Paone di Nisida	4,07	
C	IT8030024	Punta Campanella	390	
B	IT8030027	Scoglio del Vervece	3,89	DGR 795 del 19/12/2017 DM 30/07/2010
B	IT8030032	Stazioni di Cyanidium caldarium di Pozzuoli	4,26	DGR 795 del 19/12/2017
B	IT8030034	Stazione di Cyperus polystachyus di Ischia	14	
B	IT8030036	Vesuvio	3412	DGR 795 del 19/12/2017 DCD 33 del 27/10/2017
C	IT8030038	Corpo centrale e rupi costiere occidentali dell'Isola di Capri	388	DGR 795 del 19/12/2017
C	IT8030039	Settore e rupi costiere orientali dell'Isola di Capri	96	
B	IT8040003	Alta Valle del Fiume Ofanto	590	
B	IT8040004	Boschi di Guardia dei Lombardi e Andretta	2919	
B	IT8040005	Bosco di Zampaglione (Calitri)	9514	
B	IT8040006	Dorsale dei Monti del Partenio	15641	
C	IT8040007	Lago di Conza della Campania	1214	
B	IT8040008	Lago di S. Pietro - Aquilaverde	604	
B	IT8040009	Monte Accelica	4795	
B	IT8040010	Monte Cervialto e Montagnone di Nusco	11884	
B	IT8040011	Monte Terminio	9359	
B	IT8040012	Monte Tuoro	2188	

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)	Atti di approvazione degli obiettivi e delle misure di conservazione
B	IT8040013	Monti di Lauro	7040	DGR 795 del 19/12/2017
B	IT8040014	Piana del Dragone	686	
B	IT8040017	Pietra Maula (Taurano, Visciano)	3526	
B	IT8040018	Querceta dell'Incoronata (Nusco)	1362	
B	IT8040020	Bosco di Montefusco Irpino	713	
B	IT8050001	Alta Valle del Fiume Bussento	625	DGR 795 del 19/12/2017 DP 12 del 9/11/2017
B	IT8050002	Alta Valle del Fiume Calore Lucano (Salernitano)	4668	
B	IT8050006	Balze di Teggiano	1201	
B	IT8050007	Basso corso del Fiume Bussento	414	
C	IT8050008	Capo Palinuro	156	
B	IT8050010	Fasce litoranee a destra e a sinistra del Fiume Sele	630	
B	IT8050011	Fascia interna di Costa degli Infreschi e della Masseta	701	
B	IT8050012	Fiume Alento	3024	
B	IT8050013	Fiume Mingardo	1638	
B	IT8050016	Grotta di Morigerati	2,94	
B	IT8050018	Isolotti Li Galli	69	DGR 795 del 19/12/2017 DM 30/07/2010
B	IT8050019	Lago Cessuta e dintorni	546	DGR 795 del 19/12/2017
C	IT8050020	Massiccio del Monte Eremita	10570	
B	IT8050022	Montagne di Casalbuono	17123	DGR 795 del 19/12/2017 DP 12 del 9/11/2017
B	IT8050023	Monte Bulgheria	2400	
B	IT8050024	Monte Cervati, Centaurino e Montagne di Laurino	27898	
B	IT8050025	Monte della Stella	1179	
B	IT8050026	Monte Licosa e dintorni	1096	
B	IT8050027	Monte Mai e Monte Monna	10116	
B	IT8050028	Monte Motola	4690	
B	IT8050030	Monte Sacro e dintorni	9634	
B	IT8050031	Monte Soprano e Monte Vesole	5674	
B	IT8050032	Monte Tresino e dintorni	1339	
B	IT8050033	Monti Alburni	23622	
B	IT8050034	Monti della Maddalena	8511	
C	IT8050036	Parco marino di S. Maria di Castellabate	5019	
C	IT8050037	Parco marino di Punta degli Infreschi	4914	
B	IT8050038	Pareti rocciose di Cala del Cefalo	38	

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)	Atti di approvazione degli obiettivi e delle misure di conservazione
B	IT8050039	Pineta di Sant'Iconio	358	DGR 795 del 19/12/2017 DP 12 del 9/11/2017
B	IT8050040	Rupi costiere della Costa degli Infreschi e della Masseta	273	
B	IT8050041	Scoglio del Mingardo e spiaggia di Cala del Cefalo	71	
B	IT8050042	Stazione a Genista cilentana di Ascea	5,39	
B	IT8050049	Fiumi Tanagro e Sele	3677	
B	IT8050050	Monte Sottano	212	
B	IT8050052	Monti di Eboli, Monte Polveracchio, Monte Boschetiello e Vallone della Caccia di Senerchia	14307	DGR 795 del 19/12/2017
B	IT8050051	Valloni della Costiera Amalfitana	227	
B	IT8050054	Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea	413	
C	IT8050056	Fiume Irno	100	

19A03533

DECRETO 21 maggio 2019.

Designazione di una zona speciale di conservazione insistente nel territorio della regione biogeografica mediterranea della Regione Campania.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli uffici di diretta collaborazione»;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare del 17 ottobre 2007, recante «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 14 dicembre 2018, che adotta il dodicesimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (2019/22/UE);

Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;

Vista la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette;

Vista la deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 795 del 19 dicembre 2017, con la quale sono stati approvati gli obiettivi e le misure di conservazione relativi ai siti di interesse comunitario ricadenti nella regione biogeografica mediterranea della Regione Campania;

Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le Zone speciali di conservazione;

Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con i sopra citati atti, dette misure potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;

Considerato che la Regione Campania, entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto, comunicherà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna delle ZSC designate;

Considerata la necessità di assicurare l'allineamento fra le misure di conservazione e la banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della Regione entro sei mesi dalla data del presente decreto;

Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» di un sito di importanza comunitaria della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Campania;

Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Campania con deliberazione della Giunta regionale n. 157 del 17 aprile 2019;

Decreta:

Art. 1.

Designazione delle ZSC

1. È designato quale Zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea il sito di tipo B IT8020009 pendici meridionali del Monte Mutria e con estensione pari a 14.597 ha, insistente nel territorio della Regione Campania, già proposto alla Commissione europea quale Sito di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE.

2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per il quale la ZSC di cui al comma 1 è designato, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente all'omonimo SIC incluso nella decisione di esecuzione della Commissione europea 2019/22/UE. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare www.minambiente.it nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.

Art. 2.

Obiettivi e misure di conservazione

1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, presenti nel sito, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui la zona è designata, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative alla ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli riportati nella deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 795 del 19 dicembre 2017, già operativi.

2. Lo stralcio degli atti di cui al comma 1 relativo agli obiettivi e alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

3. Le misure di conservazione di cui al comma 1 possono essere integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la Regione provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la banca dati Natura 2000.

4. Le integrazioni di cui al comma 3, così come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Campania. Gli aggiornamenti sono comunicati entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.

5. Alla ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 3.

Soggetto gestore

1. La Regione Campania, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione della ZSC.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2019

Il Ministro: COSTA

19A03534

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 marzo 2019.

Innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina.

IL MINISTRO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto l'art. 1, comma 506, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina siano innalzate, per ciascuna delle predette annualità, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, di seguito denominato «decreto n. 633 del 1972»;

Visto, in particolare, l'art. 34, comma 1, del citato decreto n. 633 del 1972, che ha istituito, per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto, un regime di detrazione forfettizzata dell'imposta sul valore aggiunto basato sull'applicazione di percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 12 maggio 1992, emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro della marina mercantile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 18 giugno 1992, che ha stabilito nuove percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata al decreto n. 633 del 1972;

Visto l'art. 1, comma 908, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha stabilito che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 31 gennaio 2016 ai sensi del citato art. 34 del decreto n. 633 del 1972, sono innalzate le percentuali di compensazione applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario in misura non superiore al 10 per cento nonché, entro il limite di 20 milioni di euro di minori entrate, quelle applicabili nell'anno 2016 agli animali vivi delle specie bovina e suina in misura non superiore, rispettivamente, al 7,7 per cento ed all'8 per cento;
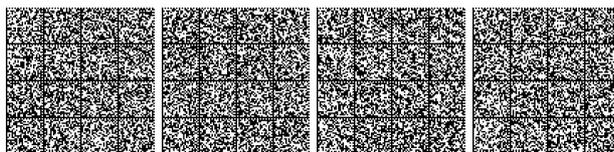
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2016, emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 2016, concernente modificazioni di talune percentuali di compensazione stabilite con i citati decreti del 30 dicembre 1997 e del 23 dicembre 2005, ed, in particolare, l'art. 1, comma 2, che ha determinato, per il solo anno 2016, rispettivamente, nella misura del 7,65 per cento e del 7,95 per cento le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina;

Visto l'art. 1, comma 45, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 31 gennaio 2017 ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto n. 633 del 1972, sono innalzate, entro il limite di 20 milioni di euro di minori entrate, le percentuali di compensazione applicabili nell'anno 2017 agli animali vivi delle specie bovina e suina in misura non superiore, rispettivamente, al 7,7 per cento ed all'8 per cento;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 gennaio 2017, emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2017, contenente la proroga dell'innalzamento di talune percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 febbraio 2018, emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2018, contenente la proroga dell'innalzamento di talune percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina;

Considerato che, al fine di rispettare, per il 2019, il limite di 20 milioni di euro di minori entrate derivanti dall'innalzamento delle percentuali di compensazione per gli animali vivi delle specie bovina e suina, tali percentuali possono essere fissate, rispettivamente, nella misura del 7,65 per cento e del 7,95 per cento e che, conseguentemente, le misure contenute nell'art. 1, comma 2, del citato decreto del 26 gennaio 2016 possono essere applicate anche nell'anno 2019;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Proroga di talune percentuali di compensazione

1. All'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 26 gennaio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 2016, e successive modificazioni, le parole «Per gli anni 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019».

Art. 2.

Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2019

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TRIA

Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
CENTINAIO

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-695

19A03601

DECRETO 27 maggio 2019.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,30%, indicizzati all' inflazione europea, con godimento 15 novembre 2016 e scadenza 15 maggio 2028, ventiduesima e ventitreesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, con il quale si è provveduto ad integrare il «decreto di massima», con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018, con il quale si è provveduto a modificare l'art. 12 del «decreto di massima», con particolare riferimento alla percentuale spettante nel collocamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 3 del Testo unico, (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2019 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 maggio 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 48.459 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 7 marzo, 24 maggio, 24 luglio e 24 ottobre 2017, 20 febbraio, 23 aprile, 25 maggio 25 luglio e 25 ottobre 2018, nonché 24 gennaio e 25 marzo 2019, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime ventuno *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,30% con godimento 15 novembre 2016 e scadenza 15 maggio 2028, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Considerato che, in concomitanza con l'emissione della *tranche* predetta, viene disposta l'emissione della nona *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,10% indicizzati all'Indice Eurostat, con godimento 28 marzo 2018 e scadenza 15 maggio 2023;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una ventiduesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,30% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 novembre 2016 e scadenza 15 maggio 2028. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP€i con godimento 28 marzo 2018 e scadenza 15 maggio 2023 indicizzati all'Indice Eurostat, citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,30%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime cinque cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 28 maggio 2019, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del «decreto di massima», verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della ventitreesima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 29 maggio 2019.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 maggio 2019, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per quindici giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad

inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 30 maggio 2019 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,30% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2019 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2028 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2019

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

19A03631

DECRETO 27 maggio 2019.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,10%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 28 marzo 2018 e scadenza 15 maggio 2023, nona e decima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, con il quale si è provveduto ad integrare il «decreto di massima», con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018, con il quale si è provveduto a modificare l'art. 12 del «decreto di massima», con particolare riferimento alla percentuale spettante nel collocamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 3 del Testo unico, (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2019 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 maggio 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 48.459 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 23 marzo, 25 giugno e 26 novembre 2018, nonché 21 febbraio 2019, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,10% con godimento 28 marzo 2018 e scadenza 15 maggio 2023, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che, in concomitanza con l'emissione della *tranche* predetta, viene disposta l'emissione della ventiduesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,30%, con godimento 15 novembre 2016 e scadenza 15 maggio 2028;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una nona *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,10% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 28 marzo 2018 e scadenza 15 maggio 2023. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP€i con godimento 15 novembre 2016 e scadenza 15 maggio 2028 indicizzati all'Indice Eurostat, citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,10%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime tre cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 28 maggio 2019, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del «decreto di massima», verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della decima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 29 maggio 2019.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 maggio 2019, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per quindici giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 30 maggio 2019 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,10% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2019 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2019

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

19A03632

DECRETO 27 maggio 2019.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 29 aprile 2019 e scadenza 29 giugno 2021, terza e quarta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e le modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, (di seguito «decreto cornice»), emanato in attuazione dell'art. 3 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica, ove si definiscono per l'anno finanziario 2019 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 maggio 2019 ammonta, a 48.459 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 2019, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (di seguito «CTZ»), con godimento 29 aprile 2019 e scadenza 29 giugno 2021;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza *tranche* dei predetti CTZ;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una terza *tranche* di CTZ con godimento 29 aprile 2019 e scadenza 29 giugno 2021. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 28 maggio 2019, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima». Saranno accettate eventuali offerte a prezzi superiori alla pari.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del «decreto di massima», verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della quarta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 29 maggio 2019.

Art. 4.

Il regolamento dei CTZ sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 maggio 2019, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 30 maggio 2019 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, a fronte di tale versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2021, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 21.2), per l'importo determinato dal netto ricavo delle singole *tranche* o, nel caso di *tranche* con prezzo di emissione superiore alla pari, dall'ammontare nominale.

L'onere degli interessi, il cui l'importo è pari alla somma delle differenze positive fra l'ammontare nominale e il netto ricavo di ciascuna *tranche*, farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione per l'anno finanziario 2021.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2019

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

19A03633

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 maggio 2019.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della Provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018. (Ordinanza n. 594).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il giorno 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio dei Comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della Provincia di Catania;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018, n. 567 del 7 gennaio 2019 e n. 570 del 23 gennaio 2019, recanti interventi urgenti di protezione civile in conseguenza del citato evento sismico;

Ravvisata la necessità di provvedere all'adozione di tutte le iniziative necessarie volte a garantire la realizzazione degli interventi previsti per il superamento dell'emergenza in rassegna;

Acquisita l'intesa della Regione Siciliana;

Dispone:

Art. 1.

Disposizioni per assicurare il presidio nei territori interessati

1. Al fine di assicurare la prosecuzione del presidio nei territori dei comuni di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018 colpiti dall'evento di cui in premessa, il termine di cui all'art. 12, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018 è prorogato di 90 giorni, con oneri a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 15 della citata ordinanza n. 566 del 28 dicembre 2018, nel limite di euro 994.401,00.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2019

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

19A03513
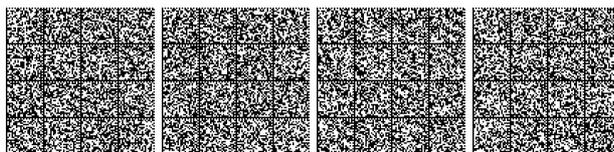
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pregnyl»

Con la determina n. aRM-67/2019-764 del 3 maggio 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della N. V. Organon, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: PREGNYL:

confezione: 033717048;

descrizione: «5000 IU polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 3 flaconcini polvere da 5000 UI + 3 flaconcini solvente da 1 ml;

confezione: 033717051;

descrizione: «5000 IU polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere da 5000 UI + 1 flaconcino solvente da 1 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A03420

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Brinzolamide Teva».

Con la determina n. aRM-68/2019-813 dell'8 maggio 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Teva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: BRINZOLAMIDE TEVA:

confezione: 043120017;

descrizione: «10 mg/ml collirio, sospensione» 1 flacone in HDPE da 5 ml;

confezione: 043120029;

descrizione: «10 mg/ml collirio, sospensione» 3 flaconi in HDPE da 5 ml;

confezione: 043120031;

descrizione: «10 mg/ml collirio, sospensione» 6 flaconi in HDPE da 5 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A03421

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Antiflog»

Con la determina n. aRM-69/2019-211 dell'8 maggio 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della F.I.R.M.A. S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ANTIFLOG:

confezione: 025069067;

descrizione: gel 50 g 1%.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A03422

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dis Cinil Complex».

Con la determina n. aRM-70/2019-542 dell'8 maggio 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: DIS CINIL COMPLEX:

confezione: 020379032;

descrizione: sciroppo, flacone da 200 ml;

confezione: 020379044;

descrizione: «capsule molli» 40 capsule.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A03423

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano

Con determina aRM-71/2019-3884 dell'8 maggio 2019 è stata revocata, su rinuncia della Farmavox S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: MUSCORIL:

confezione: 043381019;

descrizione: «4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 2 ml;

Paese di provenienza: Grecia;

medicinale: GENTALYN BETA:

confezione: 043391010;

descrizione: «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g;

Paese di provenienza: Portogallo;

medicinale: MAALOX:

confezione: 042959027;

descrizione: «*plus* compresse masticabili» 30 compresse;

Paese di provenienza: Portogallo;

medicinale: DIOSMECTAL:

confezione: 043383013;

descrizione: «3 g polvere per sospensione orale» 30 bustine;

Paese di provenienza: Francia.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A03424

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sinebriv»

Con la determina n. aRM - 72/2019 - 2999 dell'8 maggio 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Actavis Group PTC EHF, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: SINEBRIV:

confezione: 039944018;

descrizione: «250 mg compresse orodispersibili» 10 compresse in blister PVC/PVDC;

confezione: 039944020;

descrizione: «250 mg compresse orodispersibili» 12 compresse in blister PVC/PVDC;

confezione: 039944032;
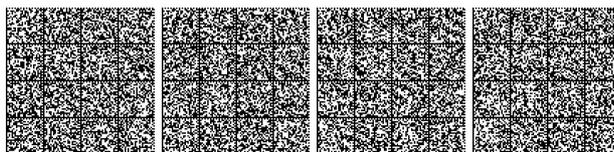
descrizione: «250 mg compresse orodispersibili» 16 compresse in blister PVC/PVDC;

confezione: 039944044;

descrizione: «250 mg compresse orodispersibili» 20 compresse in blister PVC/PVDC;

confezione: 039944057;

descrizione: «250 mg compresse orodispersibili» 30 compresse in blister PVC/PVDC;

confezione: 039944069;

descrizione: «250 mg compresse orodispersibili» 50 compresse in blister PVC/PVDC;

confezione: 039944071;

descrizione: «250 mg compresse orodispersibili» 100 compresse in blister PVC/PVDC;

confezione: 039944083;

descrizione: «250 mg compresse orodispersibili» 10 compresse in blister ACLAR/PVC;

confezione: 039944095;

descrizione: «250 mg compresse orodispersibili» 12 compresse in blister ACLAR/PVC;

confezione: 039944107;

descrizione: «250 mg compresse orodispersibili» 16 compresse in blister ACLAR/PVC;

confezione: 039944119;

descrizione: «250 mg compresse orodispersibili» 20 compresse in blister ACLAR/PVC;

confezione: 039944121;

descrizione: «250 mg compresse orodispersibili» 30 compresse in blister ACLAR/PVC;

confezione: 039944133;

descrizione: «250 mg compresse orodispersibili» 50 compresse in blister ACLAR/PVC;

confezione: 039944145;

descrizione: «250 mg compresse orodispersibili» 100 compresse in blister ACLAR/PVC;

confezione: 039944158;

descrizione: «500 mg compresse orodispersibili» 10 compresse in blister PVC/PVDC;

confezione: 039944160;

descrizione: «500 mg compresse orodispersibili» 12 compresse in blister PVC/PVDC;

confezione: 039944172;

descrizione: «500 mg compresse orodispersibili» 16 compresse in blister PVC/PVDC;

confezione: 039944184;

descrizione: «500 mg compresse orodispersibili» 20 compresse in blister PVC/PVDC;

confezione: 039944196;

descrizione: «500 mg compresse orodispersibili» 30 compresse in blister PVC/PVDC;

confezione: 039944208;

descrizione: «500 mg compresse orodispersibili» 50 compresse in blister PVC/PVDC;

confezione: 039944210;

descrizione: «500 mg compresse orodispersibili» 100 compresse in blister PVC/PVDC;

confezione: 039944222;

descrizione: «500 mg compresse orodispersibili» 10 compresse in blister ACLAR/PVC;

confezione: 039944234;

descrizione: «500 mg compresse orodispersibili» 12 compresse in blister ACLAR/PVC;

confezione: 039944246;

descrizione: «500 mg compresse orodispersibili» 16 compresse in blister ACLAR/PVC;

confezione: 039944259;

descrizione: «500 mg compresse orodispersibili» 20 compresse in blister ACLAR/PVC;

confezione: 039944261;

descrizione: «500 mg compresse orodispersibili» 30 compresse in blister ACLAR/PVC;

confezione: 039944273;

descrizione: «500 mg compresse orodispersibili» 50 compresse in blister ACLAR/PVC;

confezione: 039944285;

descrizione: «500 mg compresse orodispersibili» 100 compresse in blister ACLAR/PVC.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A03425

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Glicerina S. Pellegrino», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 341/2019 del 24 aprile 2019

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: GLICERINA S. PELLEGRINO.

Confezioni:

A.I.C. n. 028181 030 «lattanti supposte» 12 supposte;

A.I.C. n. 028181 042 «adulti 2,250 g supposte» 18 supposte;

A.I.C. n. 028181 055 «bambini 1,375 g supposte» 18 supposte.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a.

Procedura nazionale.

Codice pratica FVRN/2010/1293.

Con scadenza il 30 maggio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina. Il titolare A.I.C. n. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A03426
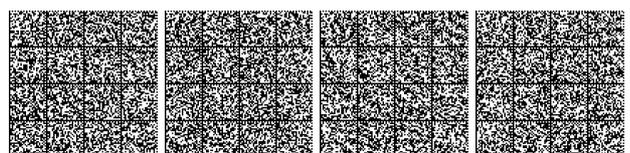
Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Fluaton», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 342/2019 del 24 aprile 2019

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: FLUATON.

Confezioni:

A.I.C. n. 023503 016 «1 mg/g unguento oftalmico» tubo da 5 g;

A.I.C. n. 023503 028 «0,1 mg/ml collirio, sospensione» 1 flacone da 5 ml;

A.I.C. n. 023503 030 «0,1 mg/ml collirio, sospensione» contenitore monodose da 0,4 ml.

Titolare A.I.C.: Bausch & Lomb-Iom S.p.a.

Procedura nazionale

Codice pratica FVRN/2010/2142.

Con scadenza il 31 maggio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A03427

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Stilnox» e «Nottem»

Estratto determina AAM/PPA n. 395 del 20 maggio 2019

Autorizzazione delle variazioni: variazioni di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente ai medicinali STILNOX e NOTTEM;

Codici pratica:

VN2/2018/71;

VN2/2018/275.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.2 e 4.4 e paragrafi 1 e 2 del foglio illustrativo, relativamente ai medicinali «Stilnox e Nottem», nella forme e confezioni autorizzate;

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), viale Luigi Bodio, 37/B, CAP 20158, Italia, codice fiscale 00832400154

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03557

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alprostar»

Estratto determina AAM/PPA n. 396 del 20 maggio 2019

Autorizzazione delle variazioni: variazioni di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e la variazione di tipo IB: C.I.3.z) relativamente al medicinale ALPROSTAR;

Codici pratica:

VN2/2016/62;

N1B/2018/1036.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1 e 5.3 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, e delle etichette, relativamente al medicinale Alprostar nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 027666015 - «20 microgrammi polvere per soluzione per infusione endovenosa e endoarteriosa» 1 fiala;

A.I.C. n. 027666039 - «60 microgrammi polvere per soluzione per infusione endovenosa e endoarteriosa» 1 fiala.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a. (codice fiscale 00748210150) con sede legale e domicilio fiscale in via Matteo Civitali, 1, 20148 - Milano (MI) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.
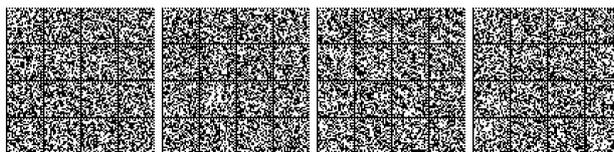
2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03558

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Timoptol»

Estratto determina AAM/PPA n. 397 del 20 maggio 2019

Autorizzazione delle variazioni: Grouping di variazioni di tipo II: B.II.b.1.a), B.II.b.1.z), B.II.b.2.c.1), B.II.b.2.c.2), B.II.e.1.b.2), relativamente al medicinale TIMOPTOL;

Codice pratica: VN2/2018/146.

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

aggiunta del sito Santen Pharmaceutical Co Ltd. Noto Plant, Ishikawa, Japan per la produzione del prodotto finito, confezionamento primario e secondario; con relative modifiche al processo di produzione, dimensione del lotto e controlli in-process (solo per la specialità «Timoptol»);

aggiunta dei seguenti siti per il confezionamento secondario:

Arvato Distribution GmbH, Nordrhein-Westfalen, Germany;

Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V., Heerenveen, Netherlands Santen Oy, Tampere, Finland;

aggiunta dei seguenti siti responsabili dell'importazione, esclusi il controllo dei lotti/le prove:

Arvato Distribution GmbH, Nordrhein-Westfalen, Germany;

Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V., Heerenveen, Netherlands;

aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e rilascio lotti, inclusi il controllo dei lotti/le prove: Santen Oy, Tampere, Finland;

sostituzione del confezionamento primario da Ocumeter Plus flacone con dosatore con un nuovo confezionamento primario type-6 flacone.

Si autorizza inoltre la modifica della descrizione delle confezioni, per adeguamento allo *standard terms,*

da:

A.I.C. n. 024278107 «0,25% collirio,soluzione» flacone da 5 ml con dosatore oftalmico Ocumeter Plus;

A.I.C. n. 024278121 «0,50% collirio,soluzione» flacone da 5 ml con dosatore oftalmico Ocumeter Plus,

a:

A.I.C. n. 024278107 «0,25% collirio,soluzione» flacone da 5 ml;

A.I.C. n. 024278121 «0,50% collirio,soluzione» flacone da 5 ml,

da:

A.I.C. n. 024278133 «0,25% collirio a rilascio prolungato» flacone da 2,5 ml con dosatore oftalmico Ocumeter Plus;

A.I.C. n. 024278145 «0,50% collirio a rilascio prolungato» flacone da 2,5 ml con dosatore oftalmico Ocumeter Plus,

a:

A.I.C. n. 024278133 «0,25% collirio a rilascio prolungato» flacone da 2,5 ml;

A.I.C. n. 024278145 «0,50% collirio a rilascio prolungato» flacone da 2,5 ml.

Titolare A.I.C.: Santen Italy SRL (codice fiscale 08747570961) con sede legale e domicilio fiscale in via Roberto Lepetit 8/10, 20124 - Milano (MI) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018;

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03559

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*
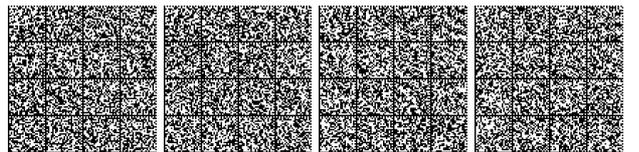
(WI-GU-2019-GU1-129) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
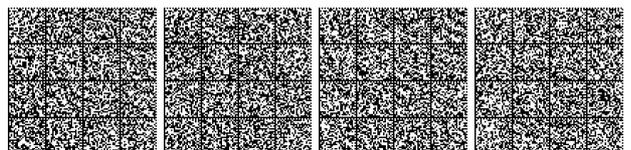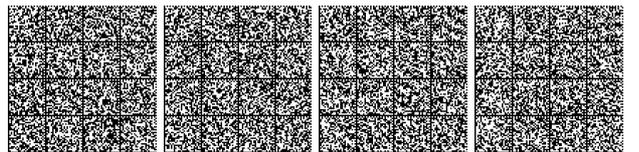
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.